

Da: ict@aranagenzia.it
Oggetto: AranSegnalazioni n. 19/2023
Data: 12/10/2023 08:35:55

[Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](#)

aran Agenzia per la Rappresentanza
Negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni



AranSegnalazioni

Newsletter n. 19 del 12 ottobre 2023



Attività istituzionale dell'Agenzia

Orientamenti applicativi

Contratti quadro - Relazioni sindacali - Permessi sindacali

In sede di ripartizione annuale del monte ore dei permessi per l'espletamento del mandato, l'amministrazione è tenuta a comunicare a ciascuna organizzazione sindacale avente titolo solo il numero delle ore spettanti o anche tutti i dati che sono stati utilizzati per il calcolo dello stesso?

[Vai al documento](#)

Orientamenti applicativi

Comparto Funzioni Locali

In merito all'istituto delle progressioni economiche, così come oggi disciplinato dall'art. 14 del CCNL 16.11.2022, per il calcolo corretto del requisito di ammissione di cui al comma 2 lett. a) l'anno di attribuzione dell'ultima progressione è da comprendere?

[Vai al documento](#)

Orientamenti applicativi

Comparto Funzioni Locali

Quali regole detta il CCNL in ordine al monte ore giornaliero da lavorare per la maturazione del buono pasto?

[Vai al documento](#)

Orientamenti applicativi

Comparto Funzioni Locali

Si chiede di conoscere le modalità di calcolo dell'importo da destinare a progressioni tra le aree ai sensi dell'art. 13, comma 8 del CCNL 16/11/2022 e, in particolare, se detta disponibilità massima, una volta interamente utilizzata, si ricostituiscia anche per gli anni successivi, dimodoché allo 0,55 per cento utilizzato il primo anno sia sommabile un ulteriore 0,55% anche l'anno successivo e così via.

[Vai al documento](#)

Orientamenti applicativi

Comparto Funzioni Locali

Per poter beneficiare del differenziale stipendiale di cui all'art. 102 del CCNL del 16 novembre 2022 è necessario avere sia l'abilitazione che l'iscrizione ad un albo?

[Vai al documento](#)



Sezione Giuridica

Corte Costituzionale

Sentenza n. 176 del 28/7/2023

Impiego pubblico - sanità pubblica - attività di contrasto emergenza Covid 19 - concessione contributo regionale una tantum - violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - illegittimità costituzionale

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte costituzionale si è espressa riguardo al riconoscimento di un contributo "una tantum", non inferiore a 1.000,00 euro, a ciascun lavoratore e lavoratrice, dipendente delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) abruzzesi, impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19. La questione di legittimità costituzionale è relativa all'art. 26, comma 1, della L.R. Abruzzo n. 24 del 2022 che ha l'effetto di riconoscere direttamente un emolumento economico ai dipendenti delle aziende pubbliche di servizi alla persona, il cui rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della L.R. Abruzzo n. 17 del 2011 e della normativa statale da questo richiamata, ha natura privatistica ed è disciplinato dalle norme sul pubblico impiego privatizzato. La Corte Costituzionale pertanto ha dichiarato che nell'attribuire tale importo, per quanto una tantum, la norma regionale non coinvolge in alcun modo la contrattazione collettiva, contrariamente a quanto richiesto dai principi espressi dagli artt. 40 e 45 del D.lgs. n. 165/2001, disposizioni interposte dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Cost., che assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva nella materia dell'"ordinamento civile". A tale materia, infatti, deve "ricorrersi la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici e quindi anche regionali, "retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva" nazionale, cui la legge dello Stato rinvia", con la conseguenza che risulta costituzionalmente illegittima una norma

regionale che "intenda sostituirsi alla negoziazione delle parti, quale imprescindibile fonte di disciplina del rapporto di pubblico impiego". La Corte pertanto dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, della L.R. Abruzzo n. 24 del 2022.

[Vai al documento](#)

Corte dei conti

Sezione giurisdizionale Veneto - sentenza n.114 del 9/10/2023

Incarico dirigenziale ex art. 110 - carenza di titolo di studio - danno erariale

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il Collegio si esprime in merito alla stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato scaturito dalla decisione della Giunta di addvenire alla riorganizzazione dell'Ufficio di staff del Sindaco, assunta al fine di ovviare all'impossibilità della riconferma di un dipendente inquadrato fino a quel momento nella categoria D5, con incarico dirigenziale ex art. 110 TUEL, nonostante la carenza del necessario titolo di studio. La Corte si pronuncia consolidando un orientamento espresso in altre sentenze, per cui è possibile la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato allorché il soggetto individuato non sia già dipendente dell'ente, poiché – qualora ricorra, invece, il caso opposto – il rapporto di lavoro subordinato è già costituito ed il soggetto risulta già incardinato nell'organico. Nel caso in oggetto, infatti, vi è una ingiustificata ed illegittima duplicazione del rapporto di lavoro, in quanto il dipendente risultava essere titolare contemporaneamente di due rapporti di lavoro dipendente subordinato, uno a tempo indeterminato -seppur quiescente- e uno a tempo determinato, con lo stesso ente. Il Collegio ritiene infine che la delibera della Giunta, sia connotata dal dolo poiché consapevolmente ha assunto la decisione di costruire un percorso che conduceva all'individuazione, in maniera univoca, di un determinato soggetto al quale veniva garantito un trattamento economico e previdenziale parametrato a quello dirigenziale, in forza di incarichi dirigenziali reiterati nel tempo pur in assenza del necessario titolo di studio e senza alcuna soluzione di continuità per quindici anni, nonostante il carattere eccezionale e temporaneo degli incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL.

[Vai al documento](#)

Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per la Lombardia

Delibera n. 174/2023/PAR

Impiego pubblico - funzioni locali - comune - misure di welfare integrativo-ex art. 82 CCNL - art. 23, comma 2, dlgs 75/2017

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il Sindaco di un comune lombardo ha formulato un quesito sulla «soggezione al tetto del salario accessorio ex art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 degli oneri per la concessione del welfare integrativo», chiedendo, in particolare, «se un Ente, che in passato non aveva già stanziato risorse per welfare integrativo, possa destinare somme, ai sensi della disciplina contenuta all'art. 82 CCNL 16/11/2022, rubricato "welfare integrativo" prevedendo in sede di contrattazione decentrata integrativa, la concessione ai dipendenti dell'Ente di benefici di natura assistenziale e sociale attraverso l'adesione a una impresa di assicurazione, anche oltre il limite del trattamento accessorio di cui all'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017, vista la destinazione di tali somme che risulta volta alla concessione di benefici di natura meramente assistenziale e sociale e non già retributiva». La nuova previsione contrattuale ha previsto la possibilità, per gli enti locali, di utilizzare, per l'attivazione di piani di welfare, anche quota parte del fondo risorse decentrate, così innovando rispetto alla disciplina del precedente art. 72 del CCNL delle Funzioni Locali del 21/05/2018, secondo cui gli oneri per la concessione al personale di benefici di natura assistenziale e sociale potevano trovare copertura unicamente nelle disponibilità già stanziate dagli enti sulla base delle vigenti e specifiche disposizioni normative in materia. Ad avviso del Collegio, benché finanziate dal fondo risorse decentrate, anche le misure finalizzate al welfare integrativo previste dal citato art. 82 del nuovo CCNL hanno natura non retributiva, ma meramente contributiva-previdenziale; sicché la relativa spesa non è assoggettata al limite del trattamento economico accessorio fissato dall'art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 (negli stessi termini, la già citata deliberazione n. 61/2023/PAR della Sezione ligure, secondo cui le predette misure "non sono assoggettate al limite di cui all'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017, bensì alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dal medesimo art. 82 CCNL"). La Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti – si pronuncia nel senso che "le misure di welfare integrativo previste dall'art. 82 CCNL non sono assoggettate al limite di cui all'art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017".

[Vai al documento](#)

Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per la Campania

Delibera N. 191/2023/PAR

Impiego pubblico - funzioni locali - comune - incentivi per le funzioni tecniche - ex art. 113, comma 2, dlgs 50/2016 e art. 45, comma 2, dlgs 36/2023

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il Sindaco di un Comune campano chiede alla sezione territorialmente competente dell'organo di controllo "se sia legittima la previsione, nel regolamento interno, del riconoscimento degli incentivi tecnici per i contratti di appalti di servizi e forniture di beni di importo inferiore a 500 mila euro in favore del personale dipendente della stazione appaltante, a partire dal responsabile unico del procedimento, che interviene nella gestione o se piuttosto il personale che svolge funzioni tecniche possa essere remunerato soltanto nel caso di appalti di servizi e forniture di beni in caso di importo superiore ad euro 500 mila". La Corte ricostruendo il quadro normativo vigente e previgente, relativamente alla disciplina dei contratti pubblici, in particolare l'art. 45 del Dlgs 36/2023 e l'art. 113 del Dlgs 50/2026, considerando altresì quanto previsto al punto 10 delle linee guida Anac n. 3, risponde al quesito chiarendo che: gli incentivi in argomento possono essere corrisposti solo quando è prevista la nomina del direttore dell'esecuzione. In particolare, in base alle norme del nuovo codice, nel caso di appalti di servizi e forniture, il direttore dell'esecuzione è previsto obbligatoriamente: 1) quando gli importi sono superiori a 500.000 euro; 2) nel caso di sole forniture di servizi, anche quando gli importi sono inferiori a 500.000, ma di particolare complessità. La definizione di particolare complessità, in attesa del regolamento ministeriale, si può desumere dall'art. 32, comma 2, dell'allegato II.14 che individua i servizi di particolare importanza, con elencazione che ad avviso del Collegio non riveste carattere tassativo.

[Vai al documento](#)

INPS

CCNL personale Comparto Sanità triennio 2019-2021. Imponibilità contributiva e valutabilità ai fini del TFS e del TFR dei dipendenti pubblici delle voci retributive. Circolare n. 126 del 4 novembre 2022: integrazioni e chiarimenti

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

L'INPS ha pubblicato la [circolare n. 84 del 3 ottobre 2023](#) in cui, riepilogati i principali elementi di novità del CCNL del 2 novembre 2022 relativo al triennio 2019/2021 per il personale del comparto Sanità, fornisce chiarimenti sull'imponibilità contributiva e sulla valutabilità delle voci retributive previste dal contratto ai fini dell'erogazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) dei dipendenti pubblici. La circolare integra e modifica parzialmente la [circolare INPS 4 novembre 2022, n. 126](#) relativamente all'indennità di incarico prevista dal CCNL 2016-2018.

[Vai al documento](#)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato

Welfare integrativo secondo le indicazioni del CCNL personale comparto Funzioni Locali del 16/11/2022 e assoggettabilità delle somme al limite previsto dal D.Lgs. n. 75/2017

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la risposta fornita ad una amministrazione che chiedeva se è possibile incrementare la parte variabile del fondo secondo le indicazioni dell'articolo 79, c. 2, lettera c) del CCNL 16/12/2022 in deroga al limite 2016 indicato dall'art. 23, c. 2, D. Lgs. n. 75/2017. RGS ritiene che le eventuali somme aggiuntive che un'amministrazione volesse aggiungere alla parte variabile del fondo per finanziare il welfare integrativo soggiacciono al limite 2016 del trattamento accessorio. In particolare afferma che "Le risorse destinate alla componente variabile del fondo per la contrattazione integrativa individuate dall'art. 79, c 2, lett. c) del CCNL 16/12/2022, indipendentemente da qualsiasi vincolo di destinazione stabilito in sede negoziale, siano da intendersi nel perimetro di verifica del limite 2016 della retribuzione accessorio... ove in linea del tutto teorica si acconsentisse all'indicazione proposta,... si consentirebbe ad ogni amministrazione di appostare a questo scopo risorse finanziarie avendo come perimetro unicamente la propria capacità di bilancio, con ciò determinando un imprevedibile incremento della dinamica della spesa di personale, con conseguenti nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica".

[Vai al documento](#)



Sezione Economica

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza del 2023 (NADEF)

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato la [Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza del 2023](#) approvata dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro Giancarlo Giorgetti, e trasmessa al Parlamento. Il testo è stato [assegnato alle Commissioni](#) per l'esame, gli uffici di Camera e Senato hanno predisposto la [documentazione di finanza pubblica](#) e sono iniziate le audizioni preliminari nelle Commissioni congiunte 5a Senato e V Camera.

[Vai al documento](#)

Ufficio Parlamentare di Bilancio

Validazione del quadro macroeconomico tendenziale della NADEF 2023

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

L'Ufficio Parlamentare di Bilancio ha validato le previsioni macroeconomiche tendenziali della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 (NADEF 2023). Il quadro tendenziale per l'economia italiana si colloca in un intervallo accettabile, sia nel biennio 2023-24 che nel successivo. In particolare, la stima del Governo sulla crescita dell'economia italiana per il 2023 (0,8%), rivista al ribasso di due decimi di punto percentuale rispetto al quadro programmatico del DEF 2023, è sostanzialmente allineata alla mediana delle previsioni del panel UPB (composto da CER, Prometeia, Ref-Ricerche e Oxford Economics, oltre all'Ufficio stesso) e coincide con la previsione dell'UPB. Il tasso di crescita previsto nello scenario tendenziale della NADEF per il 2024 (1,0%) è appena superiore alla previsione dell'UPB e sostanzialmente intermedio tra il valore mediano e l'estremo superiore del panel UPB. Le stime sono circondate da un'incertezza molto ampia, ascrivibile principalmente a fattori esterni o esogeni; nel complesso il panel dell'UPB rileva la prevalenza di rischi al ribasso. Vi sono le criticità connesse con l'ipotesi alla base delle previsioni che vi sia l'integrale, tempestivo ed efficiente utilizzo dei fondi del PNRR. UPB sottolinea, inoltre, un rischio legato alla persistenza dell'inflazione: le previsioni sui prossimi anni si fondano su attese di una netta flessione dell'inflazione nel 2024, che tuttavia non è certa poiché dipende anche da fattori esogeni, come quelli geo-politici o climatici. In definitiva, il quadro internazionale appare instabile e fragile, per cui le prospettive potrebbero cambiare in un arco temporale breve.

[Vai al documento](#)

Senato della Repubblica - Servizio Bilancio **Notiziario economico-finanziario - agosto/settembre 2023**

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Il Notiziario Economico Finanziario fornisce dati e informazioni distinti in cinque sezioni: in prima pagina viene riportato un quadro informativo con i principali indicatori economico-finanziari; la seconda sezione "Servizio Bilancio" dà conto dei più recenti prodotti realizzati dal Servizio del Bilancio; la terza sezione elenca i principali documenti e comunicati pubblicati dalle "Istituzioni nazionali"; la quarta sezione "Istituzioni comunitarie e internazionali" riporta una selezione dei documenti di maggiore interesse pubblicati dalle istituzioni comunitarie e dalle istituzioni internazionali. **In questo numero si segnalano, fra gli altri:** [Banca d'Italia Atto n. 182 - Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza \(PNRR\)](#), aggiornata al 31 maggio 2023; [Corte dei conti Relazione sulla gestione finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane](#) per gli esercizi 2020-2022; [Corte dei conti Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni e Province autonome](#) esercizi 2019-2022; [IFEL Nuovo Codice Appalti e norme derogatorie PNRR. Una breve guida per orientarsi](#).

[Vai al documento](#)

BCE **Bollettino economico n. 6/2023**

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

L'inflazione continua a diminuire, ma ci si attende ancora che rimanga troppo elevata per un periodo di tempo prolungato. Il Consiglio direttivo della BCE, per assicurare il ritorno dell'inflazione all'obiettivo del 2%, ha innalzato di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento. Le proiezioni macroeconomiche di settembre 2023 formulate per l'area dell'euro dagli esperti della BCE indicano un tasso di inflazione pari, in media, al 5,6% nel 2023, al 3,2 nel 2024 e al 2,1 nel 2025, vale a dire una revisione al rialzo per il 2023 e il 2024 e al ribasso per il 2025. In base alla sua attuale valutazione, il Consiglio direttivo ritiene che i tassi di interesse di riferimento della BCE abbiano raggiunto livelli che, mantenuti per un periodo sufficientemente lungo, forniranno un contributo sostanziale al ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo. Il Consiglio direttivo continuerà a seguire un approccio guidato dai dati nel determinare livello e durata adeguati dell'orientamento restrittivo. In particolare, le decisioni sui tassi di interesse saranno basate sulla valutazione delle prospettive di inflazione alla luce dei dati economici e finanziari più recenti, della dinamica dell'inflazione di fondo e dell'intensità della trasmissione della politica monetaria.

[Vai al documento](#)

ISTAT **Conti economici trimestrali (revisione serie)**

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Nel secondo trimestre del 2023 il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e stagionalizzato, è diminuito dello 0,4% rispetto al trimestre precedente ed è cresciuto dello 0,3% nei confronti del secondo trimestre del 2022. Il secondo trimestre del 2023 ha avuto tre giornate lavorative in meno del trimestre precedente e una giornata lavorativa in meno rispetto al secondo trimestre del 2022. La variazione acquisita del Pil per il 2023 è pari a +0,7%. Rispetto al trimestre precedente, si registra una stazionarietà dei consumi finali nazionali e una diminuzione dell'1,7% degli investimenti fissi lordi. Le importazioni sono risultate stazionarie, mentre le esportazioni sono diminuite dello 0,6%. Questa nota, in aderenza con la politica di revisione raccomandata dalla Commissione Europea per i Paesi membri dell'Unione, incorpora nelle serie storiche trimestrali la recente revisione degli aggregati economici annuali diffusa il 22 settembre scorso, che quest'anno ha riguardato il triennio 2020-2022. In questa occasione, le serie storiche dei conti economici trimestrali sono tradizionalmente riviste a partire dal I trimestre 1995.

[Vai al documento](#)

ISTAT **Conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società - II trimestre 2023**

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Il Conto delle Amministrazioni pubbliche (AP) e le stime relative alle famiglie e alle società presentati in questo comunicato stampa sono parte dei Conti trimestrali dei settori istituzionali. I dati relativi alle AP sono presentati e commentati in forma grezza, mentre quelli relativi alle famiglie e alle società in forma stagionalizzata. Nel secondo trimestre 2023 l'indebitamento netto delle AP in rapporto al Pil è stato pari al -5,4% (-5,7% nello stesso trimestre del 2022). La pressione fiscale è stata pari al 42,0%, stazionaria rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dello 0,2%. La propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è stimata al 6,3%, in diminuzione di 0,4 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. A fronte di una sostanziale stazionarietà dei prezzi, il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. La quota di profitto delle società non finanziarie, stimata al 43,2%, è diminuita di 1,9 punti percentuali rispetto al trimestre precedente.

[Vai al documento](#)



Osservatorio Internazionale

OCSE

Economic Policy Reforms 2023. Going for Growth

Segnalazione da Direzione Contrattazione 1

Gli ultimi anni sono stati dominati da shock che hanno cambiato profondamente le società e le economie, dallo scoppio della pandemia di Covid-19 alla guerra di aggressione della Russia in Ucraina. Risposte politiche senza precedenti hanno contribuito a proteggere vite umane e mezzi di sussistenza durante questa crisi, ma restano da affrontare sfide a lungo termine e di lunga data. Prevalgono ancora problemi strutturali nei mercati del lavoro e gli squilibri tra domanda e offerta di competenze continuano a ostacolare un utilizzo efficace delle risorse. La debole crescita della produttività e il calo del dinamismo delle imprese rimangono prevalenti in molti paesi OCSE. Infatti, le prospettive di crescita del PIL globale nel 2023 e nel 2024 sono scarse e le prospettive per la crescita a medio termine rimangono deboli. Per rilanciare la crescita potenziale e migliorare la qualità della crescita economica sarà necessario che i governi intraprendano ambiziose riforme strutturali a sostegno dell'offerta. Sebbene la maggior parte dei Paesi OCSE abbia fissato obiettivi climatici ambiziosi, le politiche attualmente in atto probabilmente non saranno sufficienti per riportare le emissioni di gas serra su un percorso discendente prima del 2030, rendendo difficile da raggiungere l'obiettivo di emissioni nette zero entro la metà del secolo. Inoltre, nonostante siano stati compiuti progressi, il tasso di occupazione delle donne è ancora inferiore a quello degli uomini e i divari retributivi di genere rimangono evidenti in molti paesi dell'OCSE. I divari di genere nella partecipazione al mercato del lavoro possono spesso essere ricondotti a barriere o incentivi legati alla fornitura di servizi di assistenza all'infanzia e al congedo parentale, nonché alla concezione dei sistemi fiscali e previdenziali. Affrontare tali ostacoli non solo può promuovere l'uguaglianza di genere, ma anche fornire un rimedio all'attuale rigidità del mercato del lavoro e alla diffusa carenza di manodopera. [Economic Policy Reforms 2023](#) identifica raccomandazioni politiche specifiche per ciascun paese per gettare le basi per una crescita più forte, più inclusiva e sostenibile. Sebbene non esista una strategia valida per tutti, le principali sfide politiche urgenti identificate in questa edizione possono essere raggruppate in quattro pilastri: migliorare la progettazione e la gestione dei programmi di sostegno; rimuovere gli ostacoli all'utilizzo efficace delle risorse; garantire progressi più rapidi verso la decarbonizzazione; e sfruttare al massimo la trasformazione digitale come motore di crescita della produttività.

[Vai al documento](#)

Commissione europea

Recovery and Resilience Facility Annual Report 2023

Segnalazione da Direzione Contrattazione 1

La Commissione ha adottato la sua [seconda relazione annuale sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza \(RRF\)](#), lo strumento di riforma e investimento da 800 miliardi di euro al centro di NextGenerationEU. Il rapporto mostra i progressi compiuti con la RRF per aumentare la resilienza economica e sociale degli Stati membri e realizzare REPowerEU, la risposta dell'UE alle difficoltà e allo sconvolgimento del mercato energetico globale causati dalla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Evidenzia anche i vantaggi di questo strumento unico basato sulla performance, in cui il pagamento dei fondi dell'Unione Europea è subordinato al raggiungimento di traguardi e obiettivi concordati che rispondono alle sfide specifiche degli Stati membri e alle priorità dell'Unione Europea. La relazione mostra, inoltre, che sono stati compiuti importanti progressi in termini di trasparenza e tutela degli interessi finanziari dell'UE. Il rapporto presenta, infatti, numerosi esempi di come i finanziamenti dei piani di ripresa e resilienza hanno contribuito a realizzare riforme e investimenti trasformativi. Sono stati compiuti importanti progressi nel realizzare tutti e sei i pilastri politici della Recovery and Resilience Facility. In questo modo, la RRF sta guidando un cambiamento positivo in settori quali il clima e le transizioni digitali, l'azione sociale, l'assistenza sanitaria e la resilienza socioeconomica e istituzionale. I suoi effetti non si fanno sentire solo in ciascuno Stato membro, ma sostengono la convergenza economica e la coesione sociale e territoriale in tutta l'Unione Europea. Ad esempio, oltre 6 milioni di persone hanno partecipato a programmi di istruzione e formazione finanziati dalla RRF, 1,4 milioni di aziende hanno ricevuto sostegno, 5,8 milioni di persone hanno beneficiato di misure di protezione contro i disastri legati al clima, come inondazioni e incendi, e 22 milioni di megawattora nel consumo di energia sono stati risparmiati grazie all'attuazione dei piani di ripresa e resilienza degli Stati membri. La Commissione si sta adoperando per garantire la massima chiarezza e trasparenza nell'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, anche oltre i requisiti legali in quanto ha pubblicato sei note orientative per supportare le autorità nazionali e offrire chiarimenti ai singoli paesi.

[Vai al documento](#)

A cura della **Direzione Studi, risorse e servizi** dell'Aran
Per segnalare documenti da pubblicare: ufficiostudi@aranagenzia.it
Per iscriversi a questa newsletter clicca [QUI](#)
Per consultare la nostra informativa sulla privacy clicca [QUI](#)



modello ARAN 1 2015 B

Email inviata con 

[Unsubscribe](#) | [Disiscriviti](#)